



# COMUNE DI PATRICA

(Provincia di Frosinone)

Segreteria del Sindaco

Ordinanza n. 10. del 04.06.2026

**OGGETTO:** Divieto di consumo improprio di acqua potabile

## IL SINDACO

**Considerato** che durante il periodo estivo la fornitura di acqua potabile, sarà caratterizzata da una criticità di risorsa a causa della siccità;

**Preso atto** onde evitare disservizi e irregolarità nell'approvvigionamento, della necessità di assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi uso improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine...) confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica;

**Ravvisata** la necessità di regolare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze del Paese;

**Ritenuto** di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;

**Considerato** che l'aggravamento della crisi idrica del periodo estivo con la mancata erogazione dell'acqua in alcune zone del Paese potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;

**Considerata** la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo di acqua per usi diversi da quelli domestici e potabili;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visto** l'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:

- per irrigazione o simili di orti e giardini;
- per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;

## DISPONE

Che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;

Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

#### AVVERTE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Si incarica il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile;

Contro la presente Ordinanza è ammissibile il ricorso al TAR del Lazio, sez. Latina – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario o conoscibilità del presente provvedimento. La presente ordinanza rimane in vigore fino ad intervenuta revoca della stessa con formale provvedimento sindacale.

Si dispone che copia della presente venga notificata per quanto di competenza: Al Comando di Polizia Locale; Al Comando Stazione Carabinieri di Supino

Si dispone, inoltre, la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente e sul portale Istituzionale del Comune di Patrica.

Patrica, 04 giugno 2026



**Il Sindaco**

**Lucio Fiordalisio**